

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

4 febbraio 2019

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sulla petizione 11 settembre 2018 presentata dal signor Giorgio Ghiringhelli, Losone, "Vietare nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico o destinati a offrire un servizio pubblico (ev. ad eccezione dei luoghi di culto) le preghiere che contengono messaggi di odio e di discriminazione verso i fedeli di altre religioni e che violano le norme del Codice penale (art. 261^{bis})"**

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	LA PETIZIONE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE	1
3.	LA PREGHIERA	3
4.	INOLTRE.....	3
5.	CONCLUSIONE	4

* * * * *

1. PREMESSA

L'incarico assunto dal sottoscritto relatore di presentare il rapporto sulla petizione citata entro termini di tempo ragionevoli (cfr. art. 8 lett. I della Costituzione cantonale) è avvenuto dopo ampia e appassionata discussione sul merito della tematica e relativi approfondimenti da parte della Commissione conclusisi optando, a maggioranza, per l'archiviazione della stessa; tuttavia condannando con forza qualsiasi forma di incitamento all'odio, alla violenza in senso lato e alla discriminazione.

2. LA PETIZIONE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE

Lo scorso 11 settembre, il signor Giorgio Ghiringhelli ha inoltrato al Gran Consiglio una petizione con la quale chiede di introdurre nella Legge sull'ordine pubblico (LORP) il divieto di recitare preghiere negli spazi pubblici (eventualmente ad eccezione dei luoghi di culto) che – nella fattispecie quelle islamiche – contengono messaggi di odio e di discriminazione verso i fedeli di altre religioni, in particolare Ebrei e Cristiani.

Se così fosse, indubbiamente, si violerebbero le norme del Codice penale svizzero (CP), di cui riportiamo alcuni stralci:

art. 261 - Perturbamento della libertà di credenza e di culto

Chiunque pubblicamente e in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materi di credenza, particolarmente di credenza in Dio [...] è punito con la pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

art. 261^{bis} - Discriminazione razziale

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione [...] è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nel testo prima e nella successiva audizione poi, il petente ha evidenziato la crescente azione di islamizzazione in atto in Europa mediante "preghiere in pubblico", in particolare in Francia, Inghilterra, Belgio, Svezia, Olanda, Germania e Italia; una strategia orchestrata in modo apparentemente semplice, ma finalizzata a conquistare l'Europa, islamizzandola.

D'altro canto, non si può negare quanto più volte affermato da Papa Benedetto XVI, secondo cui, a prescindere dall'Islam, l'Europa si sta vieppiù scristianizzando a favore di una crescente **indifferenza** verso qualsiasi Fede religiosa.

La petizione in esame esprime forte preoccupazione per i luoghi e per le modalità con cui si svolgono le preghiere (nei giardini pubblici, nei posteggi di centri commerciali, negli aeroporti, nelle stazioni, nelle piazze, nelle pubbliche vie, ecc.), a maggior ragione se le stesse incitano all'odio verso altrui credenze e in questo senso ha avuto il merito di suscitare tutta l'attenzione della nostra Commissione.

Il testo prodotto dal signor Ghiringhelli è arricchito da eloquenti fotografie che ritraggono "fedeli islamici" intenti a pregare a Berna davanti al Palazzo federale, all'aeroporto di Zurigo-Kloten (impedendo di fatto agli utenti di raggiungere le cassette-deposito bagagli) e nei posteggi di un centro commerciale a Mendrisio. Esso fa riferimento alle preghiere recitate dai musulmani che diventano pericolose per la pace sociale se coltivano il sentimento dell'odio con martellante "lavaggio di cervello". Ciò potrebbe anche dare vita a focolai di pericoloso proselitismo.

Oggetto centrale della tematica, che non può non allarmare e generare sconcerto fra le pur diverse sensibilità dei commissari, sono state le preghiere contenute nei versetti 6 e 7 della Fatiha, che compongono il primo Capitolo del Corano.

Lunedì 22 ottobre 2018, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha sentito in audizione il signor Ghiringhelli che, con la riconosciuta onestà intellettuale, ha ribadito con evidente preoccupazione l'atteggiamento pericoloso dei musulmani chiamati a pregare nelle modalità rigide imposte dalla loro religione, segnatamente mettendo a repentaglio il rispetto, la tolleranza e l'armonia con chi professa altre Fedi, soprattutto Ebrei e Cristiani.

Citando e commentando nei particolari quanto asserito nel libro "La Fatiha e la cultura dell'odio", del Dr. Sami Aldeeb (cittadino svizzero di origini palestinesi), esperto di diritto arabo e islamico, si dimostrerebbe in modo scientifico che la preghiera che i musulmani praticanti sono tenuti a recitare cinque volte al giorno contiene un versetto del Corano che istiga all'odio verso i Cristiani e gli Ebrei.

Secondo la maggioranza di esperti-commentatori le invocazioni "religiose" contenute nelle preghiere, citiamo, «*la gente contro cui Dio è in collera*» si riferirebbe agli Ebrei, mentre «*la gente che ha smarrito la retta via*» sarebbero i cristiani.

Per questi esperti, le citate frasi inducono all'odio e alla discriminazione, concetto che la maggioranza della Commissione fatica però a sostenere e a far proprio, anzi tenderebbe a smentire, difettando le stesse di una prova oggettiva sul fatto che i due versetti citati contengano messaggi di odio.

In sostanza e a conclusione della sua esposizione, il petente chiede al Gran Consiglio di completare la LOrP con una specifica norma che vieti la recita di preghiere con riferimenti di odio e discriminazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si tratterebbe di una **restrizione preventiva** che metterebbe il nostro Cantone in una posizione di avanguardia rispetto alla Svizzera (in virtù dell'autonomia e della competenza ai Cantoni in materia del disciplinamento dello spazio pubblico) e all'Europa (richiamata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, permette delle restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione se **in contrasto** con la protezione della libertà e dei diritti altrui).

La Commissione ha ritenuto opportuno convocare in audizione il Consulente giuridico del Consiglio di Stato Avv. Francesco Catenazzi innanzitutto per verificare se, sulla base delle argomentazioni del petente, vi fossero gli estremi per una misura giuridica atta a completare la vigente LOrP.

L'Avv. Catenazzi ha risposto punto per punto in modo lineare, prudente ed esaustivo ai vari quesiti posti dai commissari, evidenziando un aspetto fondamentale circa l'introduzione di una norma ad hoc restrittiva dei diritti fondamentali (comprese la libertà di religione e di opinione), ovvero il rispetto del **principio di proporzionalità**.

Occorre dunque verificare se l'attuale ordinamento (CP compreso) permetta già di intervenire in modo adeguato nei casi citati dal petente.

Se per manifestazioni, religiose o meno, occorre chiedere l'**autorizzazione** per l'occupazione degli spazi pubblici agli Enti pubblici preposti, il controllo che esse si svolgano in modo disciplinato e corretto spetterà alle forze di polizia. L'esempio citato dal petente dove all'aeroporto di Zurigo si ostacolava l'accesso alle cassette dei bagagli perché si stava pregando, era risolvibile con l'ordine di sgombero da parte delle forze dell'ordine.

A mente di alcuni commissari, in virtù della buona fede di chi prega, risulta difficile additare a colpevoli di diffondere odio tutti i musulmani che recitano le loro preghiere.

3. LA PREGHIERA

Per definizione la Preghiera e il pregare consistono nel rivolgersi a una divinità o a un'Entità trascendente per ringraziarla, per chiederle di intercedere per la propria salute, per la propria famiglia, per preservarla dai pericoli, per la pace nel mondo, ecc.

Per quanto riguarda il nostro Cantone, generalmente le preghiere vengono recitate nei luoghi di culto (chiese, cappelle, cimiteri), nelle processioni con le statue o le effigi dei santi patronali delle varie parrocchie (note alle autorità comunali), nei pellegrinaggi, durante le gite di devozione in montagna o più semplicemente in famiglia.

4. INOLTRE

In Ticino le preghiere proposte in luoghi aperti riguardano le persone di Fede musulmana, generalmente in gruppetti poco numerosi; tuttavia i casi di invasione delle piazze per pregare sembrano sporadici e comunque tali da essere sotto controllo: indubbiamente

possono infastidire o suscitare curiosità o ilarità per la "litania" linguistica-lessicale di improbabile comprensione.

Dunque non è dato a sapere se le loro frasi incitino all'odio, così come l'atto di pregare con gli occhi rivolti al cielo ripresi dalla televisione, di giocatori di calcio musulmani che prima della partita offrono un "mini spettacolo" per taluni degno di rispetto, per altri un esercizio assai buffo.

Si suppone che chiedano protezione ad Allah, piuttosto che **il male** altrui; dal labiale dei protagonisti non si può percepire o interpretare alcunché.

5. CONCLUSIONE

Pur riconoscendo al petente di aver sollevato un tema (che la Commissione ha affrontato con particolare attenzione) che in futuro potrebbe destare una preoccupazione tale da porre dei correttivi restrittivi agli attuali disposti della LOrP a tutela di tutti i cittadini del nostro Cantone, la maggioranza della Commissione ritiene oggettivamente prematuro procedere nel senso indicato nella petizione.

D'altro canto, per casi particolari circa il corretto mantenimento dell'ordine pubblico spetterà ai tribunali statuire nel merito.

Visto quanto precede e richiamato il principio di proporzionalità di fronte a una restrizione del diritto costituzionale di libertà di religione e di opinione, la maggioranza della Commissione, giusta l'art. 84 LGC, invita il plenum del Gran Consiglio ad archiviare la petizione.

Per la maggioranza della Commissione petizioni e ricorsi:

Giorgio Pellanda, relatore

Ay (per le conclusioni) - Balli - Beretta Piccoli -

Campana - Cedraschi - Fonio - Gaffuri - Gianella -

Jelmini - Lurati - Lurati Grassi (per le conclusioni) -

Schnellmann